



COMUNE DI PARMA  
SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE CC-2020-56 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 30/09/2020**

**Oggetto:** Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - Anno 2020. I.E.

L'anno 2020, questo giorno Trenta (30) del mese di Settembre alle ore 19:00 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto. Con la presidenza dell'adunanza di Alessandro Tassi Carboni, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Anna Messina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 28 Consiglieri e precisamente:

TASSI CARBONI ALESSANDRO	PRESENTE
PIZZAROTTI FEDERICO	PRESENTE
AGNETTI BRUNO	ASSENTE
AZZALI PAOLO	PRESENTE
BONETTI CATERINA	PRESENTE
BOZZANI ROBERTO	PRESENTE
BUETTO NADIA	PRESENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA	PRESENTE
CAVANDOLI LAURA	PRESENTE
COLLA LUNI	ASSENTE
DE MARIA FERDINANDO	PRESENTE
DI PATRIA CRISTINA	PRESENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE
FREDDI MARCO MARIA	PRESENTE
GRAZIANI DAVIDE	PRESENTE
ILARIUZZI LORENZO	PRESENTE
JACOPOZZI DARIA	PRESENTE

LAVAGETTO LORENZO	PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO	ASSENTE
MASSARI GIUSEPPE	PRESENTE
MASSARI ROBERTO	PRESENTE
MHAIDRA NABILA	PRESENTE
OCCHI EMILIANO	ASSENTE
PEZZUTO FABRIZIO	PRESENTE
PINTO ORONZO	ASSENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO	PRESENTE
QUARANTA ELISABETTA	PRESENTE
ROBERTI ROBERTA	PRESENTE
RONCHINI VALERIA	PRESENTE
SALZANO CRISTIAN	PRESENTE
SARTORI BARBARA	PRESENTE
SCHIARETTI ROBERTO	PRESENTE
SPADI LEONARDO	PRESENTE

Obounon 'Nthao Emma Jeannine, *Consigliere aggiunto* senza diritto di voto: assente.

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Ferretti Marco, Seletti Ines.

Fungono da scrutatori i sigg: Fornari Stefano, Pizzigalli Sebastiano, Bonetti Caterina.

Si dà atto che nel corso della trattazione dell'argomento in oggetto è stato presentato un emendamento a firma dei Consiglieri Laura Cavandoli e Lorenzo Ilariuzzi, acquisito al prot. gen. 154658 del 29.09.2020, sul quale viene acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori e di regolarità tecnica del Dirigente proponente ed il visto di conformità del Segretario Generale. L'emendamento viene posto in votazione ed approvato all'unanimità dai 28 Consiglieri presenti e votanti.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 19 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 9 voti astenuti (Azzali, Bonetti, Campanini, Cavandoli, Jacopozzi, Lavagetto, Massari Giuseppe, Pezzuto, Roberti) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2020-56) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 19 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 9 voti astenuti (Azzali, Bonetti, Campanini, Cavandoli, Jacopozzi, Lavagetto, Massari Giuseppe, Pezzuto, Roberti) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

# Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-1692 del 20/07/2020

**OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - Anno 2020.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la Legge 27-12-2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27-12-2013, n.147, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e nel contempo istituisce una nuova imposta patrimoniale costituita dalla sola imposta municipale propria IMU, di cui ne disciplina le disposizioni ai commi da 739 a 783;

**Tenuto conto** specificatamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge n.160/2019, ed in particolare:

- Il comma 740 stabilisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A71, A/8, A/9;
- La definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741 che fornisce anche la definizione di pertinenza dell'abitazione principale;
- Le fattispecie assimilate per legge all'abitazione principale sono contenute nella lettera c) del comma 741;
- Il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

**Preso atto** della Risoluzione ministeriale n.1 del 18/3/2020 recante chiarimenti in tema di deliberazione delle aliquote per l'anno 2020 ed in particolare, chiarisce che:

- La limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote IMU alle sole fattispecie individuate da apposito decreto, di cui al comma 756 della citata legge 160/2019, decorre a partire dall'anno 2021 e, in ogni caso, in seguito alla sua adozione;
- Per l'anno 2020, la diversificazione delle aliquote è, pertanto, liberamente rimessa alla potestà regolamentare del Comune, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo n.446/1997, e la relativa deliberazione acquista efficacia se pubblicata nel Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre 2020;

**Considerato che:**

- L'imposta municipale è sempre dovuta in due rate scadenti il 16 giugno (acconto) pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, e il 16 dicembre (saldo) a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote approvate, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
- In sede di prima applicazione, la prima rata (acconto) è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

**Considerato altresì che** la legge d'imposta definisce un'aliquota di base demandando in genere al Comune, con propria deliberazione, la potestà di aumentarla o diminuirla fino all'azzeramento con riguardo alle specifiche fattispecie espressamente individuate; in particolare, consente limitatamente agli immobili non esentati, ai sensi dei commi 10 e 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, di aumentare l'aliquota sino all'1,14% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 secondo i termini di cui al comma 754 della citata Legge 27/12/2019, n.160;

**Dato atto che** il Comune di Parma ha introdotto nell'anno 2015 con la deliberazione CC n.52 del 22/7/2015, poi confermata negli anni successivi fino al 2019, con deliberazione CC n.19 del 25/3/2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista dall'art.1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014);

**Rilevato che:**

- il Comune di Parma ha comunque sempre confermato dal 2015 ad oggi la propria manovra tributaria, mantenendo inalterata l'imposizione fiscale sugli immobili del proprio territorio;
- la nuova legge d'imposta non consente di aumentare ulteriormente l'aliquota di base IMU in sostituzione della precedente maggiorazione TASI, riguardo in particolare all'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, le cui aliquote non possono superare rispettivamente la misura dello 0,6 e dell'1,06%;

**Visti:**

- la legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020);
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997 e successive modifiche;

**Si ritiene** di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.52 del Decreto Legislativo n.446/1997 e successive modifiche, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria IMU 2020, istituita dalla legge 27/12/2019, n.160, come da dispositivo della presente deliberazione:

<p><b>0,6 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale le persone fisiche, soggetti passivi di imposta, e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Vengono considerate <u>ptinenze dell'abitazione principale</u>, le unità immobiliari esclusivamente classificate C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Detti immobili, dovranno essere destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b>ESENZIONE IMU</b></p>	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9)</b></p> <p>a) <u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u>: sono esenti dall'IMU le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione</p>

	<p>principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>b) <u>ANZIANI E DISABILI</u>: é considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>c) <u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</u>: casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>d) <u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u>: si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p>e) <u>FORZE DI POLIZIA</u>: E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo</p>
--	--

	quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
<b>1,06 per cento</b>	<b>FABBRICATI ABITATIVI (IACP)</b> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Dall'imposta dovuta per questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
<b>0,6 per cento</b>	<b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO O CONCORDATO</b> a) da applicarsi alle unità immobiliari <i>e relative pertinenze dell'abitazione principale (così come emendato in aula)</i> concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) alle condizioni di cui al progetto " <u>Affitti garantiti</u> " di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 23 marzo 2018, con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);  b) da applicarsi agli immobili <i>e relative pertinenze dell'abitazione principale (così come emendato in aula)</i> concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3, della Legge n. 431/98 con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, unitamente all'attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari dell'Accordo Territoriale per il Territorio del Comune di Parma del 29/01/2019, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi

<p><b>0,8 per cento</b></p>	<p>validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);</p> <p>c) da applicarsi alle unità immobiliari <i>e relative pertinenze dell'abitazione principale</i> (così come <b>emendato in aula</b>) concesse dai proprietari in <u>locazione a titolo di abitazione principale</u> (residenza anagrafica inquilino) alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, unitamente all'attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari dell'Accordo Territoriale per il Territorio del Comune di Parma del 29/01/2019, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);</p> <p>d) da applicarsi alle unità immobiliari ad uso abitativo <i>e relative pertinenze dell'abitazione principale</i> (così come <b>emendato in aula</b>) concesse dai proprietari in locazione a <u>studenti universitari</u> in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, unitamente all'attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari dell'Accordo Territoriale per il Territorio del Comune di Parma del 29/01/2019, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);</p> <p>A partire dal 29 gennaio 2019 per poter fruire delle agevolazioni IMU previste, i contratti di locazione a canone concordato (art.2 comma 3 L.431/1998) ed i contratti per gli studenti universitari (art.5 commi 2 e 3 L.431/1998) devono rispettare le pattuizioni, i canoni applicabili e la forma previsti negli <b>accordi</b></p>
-----------------------------	--



	<p><b>territoriali, conclusi e sottoscritti dalle associazioni di categoria rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione del D.M. 16/01/2017: per il territorio di Parma l'accordo territoriale è stato sottoscritto in data 29/1/2019.</b> Pertanto, ove non ci si sia avvalsi, nella stipula del contratto di locazione, delle organizzazioni firmatarie, occorre che il contratto sia corredato di un'attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, sottoscritta da almeno un'organizzazione firmataria. Tale documento, come ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.31/E/2018, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.</p>
<p><b>0,8 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI – COMODATO</b>  da applicarsi ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in <u>comodato ad un parente di primo grado in linea retta e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori,</u> che la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica), prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500, con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione a Parma Gestione Entrate, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);</p> <p><b>RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE IMU</b>  Ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lettera c) della legge di Bilancio n.160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</li> <li>· il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quella concessa in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso Comune di Parma e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Il contratto di comodato , anche se in forma verbale, deve essere registrato</li> <li>· il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato e, di conseguenza, utilizzarla come propria abitazione principale</li> <li>· il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Parma</li> <li>· la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato nel limite massimo di un C/6, un C/2 o un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</li> </ul> <p>Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire delle aliquote agevolate, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p>
<b>0,1 per cento</b>	<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n.557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)
<b>0,25 per cento</b>	<b>BENI MERCE</b> , e cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
<b>ESENZIONE IMU</b>	<p><b>TERRENI AGRICOLI</b> posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge di bilancio n. 160/2019, l'esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore</p> <p><b>SONO ESENTI, INOLTRE, TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE</b></p>

<p><b>1,06 per cento</b></p>	<p>da applicarsi agli immobili di <b>categoria catastale D</b> di cui il <b>7,6 per mille di quota statale</b> ed il restante <b>3 per mille di quota riservata al Comune.</b></p> <p>L'articolo 1, comma 380, lettera f della Legge 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta dei <b>fabbricati di cat. D</b>, calcolata con l'aliquota del 7,6 per mille, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota (3 per mille) risultante dalla differenza tra l'aliquota vigente deliberata da utilizzare per la rata in acconto (10,6 per mille) ed il 7,6 per mille riservata allo Stato.</p>
<p><b>1,06 per cento</b></p>	<p><b>DA APPLICARSI ALLE AREE EDIFICABILI, TERRENI AGRICOLI (non rientranti tra quelli aventi le caratteristiche per essere esenti) E A TUTTI GLI IMMOBILI, SALVO QUELLI PREVISTI NEI PUNTI PRECEDENTI</b></p>

**Dato atto** che le aliquote IMU 2020 non hanno subito aumenti rispetto a quelli vigenti per l'anno 2019;

**Considerato che** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali prevede:

- all'art.151, comma 1, di fissare al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;
- all'art.172, comma 1, lett.c) di inserire tra i documenti da allegare al Bilancio di Previsione le deliberazioni, con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe e le aliquote d'imposta dei tributi locali;

**Visti:**

- l'art.107 del DL 18/2020, commi 1 e 2 *"in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge"* e ulteriore differimento al 30 settembre 2020 previsto dalla legge 24 aprile 2020, n.27;
- l'art.138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, è stato previsto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020, ossia al 31/7/2020, termine ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, e l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Dato atto che**, in base alla Risoluzione n.1/DF del 2 maggio 2011 e alla Risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente Finanze, le aliquote e i regolamenti tributari possono essere variati oltre la data di approvazione del proprio bilancio, purché recepiti da successive variazioni del Bilancio Comunale senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo Bilancio;

**Visto** il decreto del Sindaco di Parma, Rep DSFP/67, PG 225180/2019.II/1.5 del 02/12/2019 che conferisce al Dott. Roberto Barani, l'incarico di dirigente ad interim della struttura di livello dirigenziale, denominata "Settore Entrate Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati" con decorrenza 1 dicembre 2019, fino all'individuazione della titolarità della struttura stessa e comunque non oltre la durata di un anno;

**Acquisiti** gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, nonché l'attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi dell'art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 del D.Lgs 267/2000;

**Ravvisata** la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 16/8/2000, per motivazioni di urgenza delle relative disposizioni al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

**Acquisito** il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa esposte:

- di dare atto che, a decorrere dall'anno 2020, è istituita l'imposta municipale propria IMU ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (commi 738-783) in sostituzione dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- di dare altresì atto che la nuova imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni normative della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (commi 738-783) e da altre disposizioni normative vigenti ad essa compatibili;

- di determinare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1996 e successive modificazioni e comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge d'imposta, per l'anno 2020, le seguenti aliquote IMU 2020:

<p><b>0,6 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale le persone fisiche, soggetti passivi di imposta, e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Vengono considerate <u>pertinenze dell'abitazione principale</u>, le unità immobiliari esclusivamente classificate C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Detti immobili, dovranno essere destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b>ESENZIONE IMU</b></p>	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9)</b></p> <p>a) <u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u>: sono esenti dall'IMU le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Si intende per effettiva</p>

	<p>abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>b) <u>ANZIANI E DISABILI</u>: é considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>c) <u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</u>: casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>d) <u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u>: si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p>e) <u>FORZE DI POLIZIA</u>: E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
--	--



della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, unitamente all'attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari dell'Accordo Territoriale per il Territorio del Comune di Parma del 29/01/2019, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);

d) da applicarsi alle unità immobiliari ad uso abitativo *e relative pertinenze dell'abitazione principale (così come emendato in aula)* concesse dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, unitamente all'attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari dell'Accordo Territoriale per il Territorio del Comune di Parma del 29/01/2019, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);

A partire dal 29 gennaio 2019 per poter fruire delle agevolazioni IMU previste, i contratti di locazione a canone concordato (art.2 comma 3 L.431/1998) ed i contratti per gli studenti universitari (art.5 commi 2 e 3 L.431/1998) devono rispettare le pattuizioni, i canoni applicabili e la forma previsti negli **accordi territoriali, conclusi e sottoscritti dalle associazioni di categoria rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione del D.M. 16/01/2017: per il territorio di Parma l'accordo territoriale è stato sottoscritto in data 29/1/2019**. Pertanto, ove non ci si sia avvalsi, nella stipula del contratto di locazione, delle organizzazioni firmatarie, occorre che il contratto sia corredato di un'attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, sottoscritta da almeno un'organizzazione firmataria. Tale documento, come ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.31/E/2018, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.



**0,8 per cento**

**ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI – COMODATO**

da applicarsi ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato ad un parente di primo grado in linea retta e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori, che la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica), prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500, con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione a Parma Gestione Entrate, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);

**RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE IMU**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lettera c) della legge di Bilancio n.160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:

- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quella concessa in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso Comune di Parma e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.
- Il contratto di comodato , anche se in forma verbale, deve essere registrato
- il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato e, di conseguenza, utilizzarla come propria abitazione principale
- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Parma
- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato nel limite massimo di un C/6, un C/2 o un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire delle aliquote agevolate, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

<p><b>0,1 per cento</b></p>	<p><b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n.557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)</p>
<p><b>0,25 per cento</b></p>	<p><b>BENI MERCE</b>, e cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>
<p><b>ESENZIONE IMU</b></p>	<p><b>TERRENI AGRICOLI</b> posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge di bilancio n. 160/2019, l'esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore</p> <p><b>SONO ESENTI, INOLTRE, TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE</b></p>
<p><b>1,06 per cento</b></p>	<p>da applicarsi agli immobili di <b>categoria catastale D</b> di cui il <b><u>7,6 per mille di quota statale</u></b> ed il restante <b><u>3 per mille di quota riservata al Comune.</u></b></p> <p>L'articolo 1, comma 380, lettera f della Legge 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta dei <b>fabbricati di cat. D</b>, calcolata con l'aliquota del 7,6 per mille, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota (3 per mille) risultante dalla differenza tra l'aliquota vigente deliberata da utilizzare per la rata in acconto (10,6 per mille) ed il 7,6 per mille riservata allo Stato.</p>
<p><b>1,06 per cento</b></p>	<p><b>DA APPLICARSI ALLE AREE EDIFICABILI, TERRENI AGRICOLI (non rientranti tra quelli aventi le caratteristiche per essere esenti) E A TUTTI GLI IMMOBILI, SALVO QUELLI PREVISTI NEI PUNTI PRECEDENTI</b></p>

- di prendere atto, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, il 1^ gennaio 2020;
- di dare atto che per la presente deliberazione comunale saranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge 27/12/2019, n.160 (articolo 1, comma 767);
- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 16/8/2000, per motivazioni di urgenza delle relative disposizioni al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2020-PD-1692 del 20/07/2020

**PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 2020-PD-1692 del 20/07/2020 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2020.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2020-PD-1692 del 20/07/2020

**PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 2020-PD-1692 del 20/07/2020 del SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E ORGANISMI PARTECIPATI di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - Anno 2020.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario  
o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Al signor presidente  
del Consiglio Comunale di Parma

**OGGETTO: Emendamento alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020-PD-1692**

Con riferimento alla Proposta n. 2020-PD-1692 del 20/07/2020, avente ad oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - Anno 2020.

SI PROPONE  
DI APPORTARE LE SEGUENTI MODIFICHE

**1)** Nella tabella che riporta la proposta di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria IMU 2020, istituita dalla legge 27/12/2019, n. 160, nella parte relativa alle "ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO O CONCORDATO":

A) a pag. 5, con aliquota 0,6%

I- alla lettera a) dopo "da applicarsi alle unità immobiliari" aggiungere "e relative pertinenze dell'abitazione principale";

II- alla lettera b) dopo "da applicarsi agli immobili" aggiungere "e relative pertinenze dell'abitazione principale";

B) a pag. 6, con aliquota 0,8%

I- alla lettera c) dopo "da applicarsi alle unità immobiliari" aggiungere "e relative pertinenze dell'abitazione principale";

II- alla lettera d) dopo "da applicarsi alle unità immobiliari ad uso abitativo" aggiungere "e relative pertinenze dell'abitazione principale";

**2)** Nella tabella che riporta la delibera delle aliquote dell'imposta municipale propria IMU 2020, istituita dalla legge 27/12/2019, n. 160, nella parte relativa alle "ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO O CONCORDATO":

A) a pag. 13, con aliquota 0,6%

I- alla lettera a) dopo "da applicarsi alle unità immobiliari" aggiungere "e relative pertinenze dell'abitazione principale";

II- alla lettera b) dopo "da applicarsi agli immobili" aggiungere "e relative pertinenze dell'abitazione principale";

B) a pag. 13, con aliquota 0,8%

I- alla lettera c) dopo "da applicarsi alle unità immobiliari" aggiungere "e relative pertinenze dell'abitazione principale";

C) a pag. 14, con aliquota 0,8%

I- alla lettera d) dopo "da applicarsi alle unità immobiliari ad uso abitativo" aggiungere "e relative pertinenze dell'abitazione principale";

Parma, 28 settembre 2020

I CONSIGLIERI COMUNALI

DN. LAURA CAVANDOLI

LORENZO ILARIVERI

*Fera Candel*

*Lucy Floruzzi*



**Comune di Parma**

## **Raccolta pareri del Collegio dei Revisori**

**Parere n. 43 del 29/9/2020**

**OGGETTO: Parere relativo all'emendamento alla PD-1692-2020 del 20 luglio 2020 "Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - Anno 2020 proposta di delibera n.1692 del 20/7/2020 Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) anno 2020**

Il Collegio dei Revisori:

**Vista** la proposta di emendamento alla proposta di deliberazione PD 1692 del 20/7/2020 ad oggetto: "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) – anno 2020

### **Considerato**

che con tale emendamento si richiede di inserire nelle tabelle contenute nella proposta di deliberazione di cui all'oggetto la precisazione che l'agevolazione prevista per – *FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO O CONCORDATO* “ vale anche per le pertinenze relative alla abitazione principale;

### **Tenuto conto**

Che come confermato dal dirigente Dottor Roberto Barani “ si ritiene che le agevolazioni tariffarie previste per l'abitazione principale si applichino anche alle pertinenze dell'abitazione principale, anche in assenza di specifica scritta..... che ..... nulla osta all'inserimento delle suddette modifiche proposte al testo della PD-2020-1692, laddove tale esplicitazione funga unicamente di ausilio ai Contribuenti e preso atto che si tratta delle pertinenze dell'abitazione principale, come da definizione ex art.1 comma 741 della L.160/2019 può essere inserita nonostante già contenuta nella norma (comma 741 della legge 160/2019)”

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori

esprime parere favorevole

la proposta di emendamento alla proposta di deliberazione PD 1692 del 20/7/2020 ad oggetto: "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) – anno 2020

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Stefano Mulazzi	firmato digitalmente
Dott. Marco Barile	firmato digitalmente
Rag. Angelo Verna	firmato digitalmente

*DELIBERAZIONE N. CC-2020-56 DEL 30/09/2020*

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

IL SEGRETARIO GENERALE  
MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
TASSI CARBONI